



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 20.4.2023  
C(2023) 2400 final

ANNEX 1

## **ALLEGATI**

*del*

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**  
**recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo**  
**delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004**

{SEC(2023) 251 final} - {SWD(2023) 80 final} - {SWD(2023) 81 final}

**ALLEGATO I**  
**FORMULARIO RELATIVO ALLA NOTIFICA DI UNA CONCENTRAZIONE A NORMA**  
**DEL REGOLAMENTO (CE) N. 139/2004 DEL CONSIGLIO**  
**(FORMULARIO CO)**

**INTRODUZIONE**

**A. Scopo del formulario CO**

- (1) Il presente formulario CO specifica le informazioni che le parti notificanti sono tenute a trasmettere per notificare alla Commissione europea un progetto di fusione, acquisizione o di altre concentrazioni. Il sistema di controllo delle concentrazioni dell'Unione europea è stabilito nel regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>1</sup> e nel regolamento di esecuzione (UE) [[X]/2023] della Commissione, del [X] 2023] di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento di esecuzione")<sup>2</sup>, al quale è allegato il presente formulario CO. Si richiama l'attenzione sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>3</sup> ("accordo SEE").

**B. Contatti prima della notifica e richieste di dispensa**

**1. Tipi di informazioni richieste dal formulario CO**

- (2) Il formulario CO richiede le seguenti informazioni:
- (a) informazioni di base in linea di principio necessarie per la valutazione di tutte le concentrazioni (sezioni da 1 a 10);
  - (b) informazioni sui miglioramenti dell'efficienza (sezione 11);
  - (c) informazioni da trasmettere nei casi concernenti imprese comuni (sezione 12).
- (3) Le informazioni richieste nelle sezioni da 1 a 10 devono in linea di principio essere fornite in tutti i casi e sono pertanto obbligatorie ai fini di una notifica completa. La sezione 11 richiede informazioni sui miglioramenti dell'efficienza generati dall'operazione notificata che le parti notificanti possono presentare se desiderano che la Commissione esamini sin dall'inizio eventuali argomentazioni in tal senso. La sezione 12 va fornita in tutti i casi concernenti imprese comuni; in questi casi tali informazioni costituiscono un requisito ai fini di una notifica completa.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni"), (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32004R0139>.

<sup>2</sup> GU L [X] del [X].[X].[X], pag. [X].

<sup>3</sup> Cfr., in particolare, l'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE (disponibili all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A21994A0103%2801%29>), così come il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia ("accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte"), disponibile all'indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOL\\_1994\\_344\\_R\\_0001\\_003](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOL_1994_344_R_0001_003). Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Al 1° maggio 2004 tali Stati erano l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

## **2. Informazioni di cui non si può ragionevolmente disporre**

- (4) In circostanze eccezionali, le parti notificanti potrebbero non disporre, per motivi ragionevoli, della totalità o di parte delle informazioni richieste dal presente formulario CO, (ad esempio, perché le informazioni su un'impresa oggetto di concentrazione non sono disponibili nel caso di un'offerta ostile). In tal caso le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito sancito nel formulario CO in relazione a tali informazioni. Tale richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui alla sezione B.4.

## **3. Informazioni non necessarie ai fini dell'esame del caso a cura della Commissione**

- (5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, la Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire con il formulario CO determinate informazioni o documenti o di conformarsi a qualsiasi altro requisito, qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso.
- (6) Sebbene necessario per l'esame di determinati casi da parte della Commissione, in altri casi l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione si applicherebbe in particolare alle informazioni di cui alle sezioni 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.5 e 5.6 e alla sezione 10 del presente formulario CO.
- (7) In tali circostanze le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito nel formulario CO in relazione a tali informazioni. Tale richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui alla sezione B.4.

## **4. Contatti prima della notifica e richieste di dispensa**

- (8) Le parti notificanti sono invitate ad avviare discussioni prima della notifica in tutti i casi normali, sulla base di un progetto di formulario CO. La possibilità di avviare contatti prima della notifica è un servizio offerto dalla Commissione alle parti notificanti su base volontaria al fine di preparare la procedura formale di esame della concentrazione. I contatti prima della notifica, seppure non obbligatori, sono estremamente utili sia per le parti notificanti che per la Commissione, soprattutto al fine di determinare con precisione le informazioni da trasmettere nel formulario CO e, nella maggioranza dei casi, riducono in misura significativa la quantità delle informazioni richieste.
- (9) Nel quadro dei contatti prima della notifica, le parti notificanti possono presentare richieste di dispensa. La Commissione prenderà in considerazione le richieste di dispensa purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
- (a) le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui potrebbero non disporre, per motivi ragionevoli, delle informazioni pertinenti e comunicano le migliori stime per i dati mancanti, precisandone le fonti. Se possibile, le parti notificanti devono indicare la fonte presso la quale la Commissione o gli Stati membri/Stati EFTA interessati potrebbero procurarsi le informazioni di cui le parti non dispongono;
  - (b) le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui le informazioni pertinenti non sono necessarie ai fini dell'esame del caso.
- (10) Le richieste di dispensa devono essere formulate nel progetto di formulario CO stesso (all'inizio della sezione o sottosezione pertinente). La direzione generale della Concorrenza della Commissione ("DG Concorrenza") tratterà le richieste di dispensa nel contesto

dell'esame del progetto di formulario CO e avrà bisogno in linea di massima di cinque giorni lavorativi per rispondere a una richiesta.

- (11) Per dissipare eventuali dubbi, il fatto che la Commissione accetti che determinate informazioni richieste nel presente formulario CO possano essere omesse da una notifica effettuata mediante tale formulario non le impedisce in alcun modo di richiederle in qualsiasi momento durante la procedura, in particolare mediante una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni.
- (12) Le parti notificanti sono invitate a consultare le "Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni" pubblicate sul sito internet della DG Concorrenza e periodicamente aggiornate, che forniscono indicazioni utili sui contatti prima della notifica e sulla compilazione delle notifiche.

### **C. Obbligo di una notifica corretta e completa**

- (13) Come illustrato nella sezione B.1., le informazioni richieste nelle sezioni da 1 a 10 devono, in linea di principio, essere fornite in tutti i casi normali<sup>4</sup> e sono pertanto obbligatorie ai fini di una notifica completa. Tutte le informazioni richieste devono essere fornite nella sezione opportuna del presente formulario CO e devono essere corrette e complete.
- (14) Si fa presente in particolare quanto segue:
  - (a) conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento di esecuzione, i termini relativi alla notifica stabiliti nel regolamento sulle concentrazioni iniziano a decorrere solo dal momento in cui la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che devono essere fornite all'atto della notifica. Ciò è necessario per permettere alla Commissione di valutare la concentrazione notificata entro i rigorosi termini previsti dal regolamento sulle concentrazioni;
  - (b) la parte o le parti notificanti sono invitate a verificare, nella fase di preparazione della notifica, che tutti i nominativi e i numeri di contatto indicati, e in particolare gli indirizzi e-mail, siano esatti, pertinenti e aggiornati;
  - (c) conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, le informazioni inesatte o fuorvianti contenute nella notifica saranno considerate informazioni incomplete;
  - (d) i dati di contatto richiesti devono essere forniti nel formato stabilito dalla DG Concorrenza nel suo sito internet<sup>5</sup>. Ai fini di un procedimento di indagine corretto, è essenziale che le suddette informazioni siano esatte. A tal fine, bisogna garantire che gli indirizzi e-mail trasmessi siano personalizzati e attribuiti a persone di contatto specifiche e che non rimandino a caselle postali generali dell'impresa (ad esempio, info@, hello@). Se i dati di contatto non sono adeguati, la Commissione può dichiarare la notifica incompleta;
  - (e) a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, le parti notificanti che comunichino, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti sono passibili di ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa interessata. Inoltre, a norma dell'articolo 6,

<sup>4</sup> E nella sezione 12 nei casi concernenti imprese comuni.

<sup>5</sup> Cfr. [https://competition-policy.ec.europa.eu/mergers/practical-information\\_it](https://competition-policy.ec.europa.eu/mergers/practical-information_it).

paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a) di detto regolamento, la Commissione può revocare la dichiarazione di compatibilità di una concentrazione notificata qualora risulti fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle parti della concentrazione.

#### **D. Modalità di notifica**

- (15) Le informazioni richieste nel presente formulario CO devono essere presentate seguendo la struttura delle sezioni e la numerazione dei punti di cui si compone l. Bisogna inoltre firmare la dichiarazione che figura nella sezione 13 e allegare i documenti giustificativi. Qualora le informazioni richieste in una sezione coincidano in parte (o interamente) con quelle richieste in un'altra sezione, non è necessario trasmettere le medesime informazioni due volte, ma bisogna utilizzare precisi riferimenti incrociati.
- (16) Il formulario CO deve essere firmato dalle persone autorizzate per legge ad agire per conto di ciascuna parte notificante o da uno o più rappresentanti esterni autorizzati della parte o delle parti notificanti. La procura corrispondente va allegata al formulario CO<sup>6</sup>. Le specifiche tecniche e le istruzioni relative alle notifiche (comprese le firme) sono disponibili nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (17) Nella compilazione delle sezioni 6, 8, 9 e 10 del presente formulario CO, le parti notificanti sono invitate a valutare se, per maggior chiarezza, è opportuno presentare le informazioni seguendo l'ordine numerico oppure raggruppandole per singolo mercato interessato (o gruppo di mercati interessati).
- (18) Per maggiore chiarezza, è possibile riportare determinate informazioni in allegato. È tuttavia essenziale che tutte le informazioni fondamentali, e in particolare quelle relative alle quote di mercato delle parti e dei loro principali concorrenti, vengano presentate nel corpo del formulario CO. Possono essere presentate in allegato al formulario solo eventuali informazioni supplementari.
- (19) I documenti giustificativi devono essere presentati nella lingua originale; se questa non è una lingua ufficiale dell'Unione, è richiesta una traduzione nella lingua del procedimento (articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione).
- (20) I documenti giustificativi possono essere copie di originali. In quest'ultimo caso, la parte che effettua la notifica è tenuta a certificarne l'autenticità e la completezza.

#### **E. Riservatezza e dati personali**

- (21) L'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni così come le corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE<sup>7</sup> fanno obbligo alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA, ai loro funzionari ed altri agenti di non divulgare le informazioni raccolte a norma di tale regolamento che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Lo stesso principio deve valere anche per la tutela della riservatezza fra le parti che effettuano la notifica.

---

<sup>6</sup> Cfr. modello di procura all'indirizzo [https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power\\_of\\_attorney\\_template\\_en.docx](https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx).

<sup>7</sup> Cfr., in particolare, l'articolo 122 dell'accordo SEE, l'articolo 9 del protocollo 24 dell'accordo SEE e l'articolo 17, paragrafo 2, del capo XIII del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

- (22) Chi temesse di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni che è tenuto a trasmettere, è pregato di presentare tale informazione in forma separata e di apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura "Segreto aziendale". Bisognerà inoltre specificare perché si reputa che tale informazione non debba essere divulgata o pubblicata.
- (23) Nel caso di fusioni o acquisizioni comuni, e negli altri casi in cui la notifica è compilata da più di una parte, è consentito presentare separatamente in allegato, previa menzione nella notifica, i documenti coperti dal segreto aziendale. Affinché sia considerata completa, la notifica deve contenere tutti gli allegati in questione.
- (24) I dati personali trasmessi per mezzo del formulario CO saranno trattati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE<sup>8</sup>.

#### **F. Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente formulario CO**

- (25) Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
- (a) "parti della concentrazione" o "parti": questi termini indicano sia le imprese acquirenti che quelle acquisite o le parti che procedono a una fusione, comprese tutte le imprese in cui viene acquisita una partecipazione di controllo o che sono oggetto di un'offerta pubblica. Salvo diversa indicazione, i termini "parti notificanti" e "parti della concentrazione" comprendono tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo di dette parti;
  - (b) "mercato rilevante del prodotto": un mercato rilevante del prodotto che comprende tutti i beni o i servizi oppure entrambi considerati intercambiabili o sostituibili dagli acquirenti in ragione delle loro caratteristiche, del prezzo e dell'uso cui sono destinati. Il mercato rilevante del prodotto può in alcuni casi essere composto da una serie di prodotti o servizi distinti, o da entrambi, che presentano caratteristiche fisiche o tecniche in gran parte simili e sono totalmente intercambiabili. Tra i fattori pertinenti per la valutazione del mercato rilevante del prodotto figura l'analisi dei motivi per i quali determinati prodotti o servizi vi sono inclusi e altri ne sono esclusi, facendo riferimento alla presente definizione e tenendo conto, per esempio, della sostituibilità dei prodotti e servizi, dei prezzi, dell'elasticità incrociata della domanda rispetto al prezzo o di altri fattori pertinenti (per esempio, la sostituibilità sul versante dell'offerta in taluni casi);
  - (c) "mercato geografico rilevante": il mercato geografico rilevante che comprende l'area in cui le imprese interessate forniscono e acquistano beni o servizi rilevanti, caratterizzata da condizioni di concorrenza sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree geografiche vicine in particolare poiché in esse sussistono condizioni di concorrenza sensibilmente diverse. Tra i fattori pertinenti per la valutazione del mercato geografico rilevante rientrano tra l'altro la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di ostacoli all'entrata o di

---

<sup>8</sup> GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, disponibile all'indirizzo:  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32018R1725>.  
Cfr. anche l'informativa sulla protezione dei dati personali relativa agli esami di concentrazioni disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations\\_it](https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_it).

preferenze dei consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese tra aree geografiche contigue o sostanziali differenze di prezzo;

- (d) "sovrapposizioni orizzontali": una concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali quando le parti della concentrazione operano negli stessi mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti (compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo)<sup>9</sup>;
  - (e) "relazione non orizzontale": una concentrazione dà luogo a una relazione non orizzontale quando le attività delle parti della concentrazione si trovano in una relazione diversa da una sovrapposizione orizzontale;
  - (f) "relazione verticale": una concentrazione dà luogo a relazioni verticali quando una o più parti della concentrazione opera su un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è impegnata un'altra parte (compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo)<sup>11</sup>;
  - (g) "mercati interessati": i mercati interessati sono tutti i mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti, così come i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti alternativi plausibili in cui le attività delle parti si sovrappongono orizzontalmente o sono collegate verticalmente e che non soddisfano le condizioni per l'esame di cui al punto 5 della comunicazione sulla procedura semplificata<sup>12</sup> e non beneficiano delle clausole di flessibilità di cui al punto 8 di tale comunicazione.
- (26) I dati di carattere finanziario richiesti alla sezione 4 devono essere espressi in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o negli altri periodi in questione.

#### **G. Descrizione dei dati economici quantitativi raccolti dalle imprese interessate**

- (27) Perché il formulario CO sia considerato completo devono essere fornite tutte le informazioni richieste nelle sezioni 5.5 e 5.6.
- (28) Per ulteriori orientamenti, le parti della concentrazione possono fare riferimento alle "Buone prassi in materia di presentazione di elementi di prova di natura economica e di raccolta di dati nei casi riguardanti l'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE e nei casi di concentrazione", pubblicate sul sito internet della DG Concorrenza e periodicamente aggiornate.

#### **H. Cooperazione internazionale tra la Commissione e altre autorità garanti della concorrenza**

- (29) La Commissione invita le parti della concentrazione a facilitare la cooperazione internazionale tra la Commissione e le altre autorità garanti della concorrenza che si occupano dello stesso caso di concentrazione. In base all'esperienza della Commissione, una

---

<sup>9</sup> I prodotti in fase di sviluppo sono prodotti che saranno verosimilmente immessi sul mercato nel breve o medio termine. I "prodotti in fase di sviluppo" comprendono anche i servizi.

<sup>10</sup> Le sovrapposizioni orizzontali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono sovrapposizioni tra prodotti in fase di sviluppo e sovrapposizioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo.

<sup>11</sup> Le relazioni verticali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono relazioni tra prodotti in fase di sviluppo e relazioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo.

<sup>12</sup> Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C [X], del [X].[X].[X], pag. [X]) ("comunicazione sulla procedura semplificata").

buona cooperazione con le autorità garanti della concorrenza in giurisdizioni al di fuori del SEE comporta notevoli vantaggi per le imprese interessate.

- (30) Inoltre la Commissione invita le parti della concentrazione a presentare "rinunce di riservatezza" per consentire alla Commissione di scambiare informazioni con le altre autorità garanti della concorrenza al di fuori del SEE che esaminano lo stesso caso di concentrazione. Tale rinuncia facilita il lavoro comune di discussione e di analisi di un'operazione di concentrazione, poiché consente alla Commissione di scambiare, con un'altra autorità garante della concorrenza che si occupa dello stesso caso, informazioni pertinenti, tra cui informazioni commerciali riservate ottenute dalle parti della concentrazione. A tal fine, la Commissione esorta le parti della concentrazione a utilizzare l'apposito modello fornito dalla Commissione, disponibile sul sito internet della DG Concorrenza e periodicamente aggiornato.



## SEZIONE 1

### DESCRIZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

- 1.1. Descrivere brevemente la concentrazione, specificando le parti della concentrazione, la natura della concentrazione (per esempio fusione, acquisizione, impresa comune), i settori di attività delle parti della concentrazione, i mercati sui quali la concentrazione produrrà effetti (compresi i principali mercati interessati<sup>13</sup>) e le motivazioni strategiche ed economiche della concentrazione.
- 1.2. Trasmettere una sintesi non riservata (massimo 500 parole) delle informazioni date nella sezione 1.1., che comprenda: le modalità in cui la concentrazione è effettuata (ad es. mediante acquisto di quote, offerta pubblica, contratto, ecc.); gli articoli del regolamento sulle concentrazioni a norma dei quali l'operazione si qualifica come concentrazione; le imprese interessate. Per ciascuna delle imprese interessate indicare: denominazione sociale completa, paese di costituzione, entità controllante, breve descrizione delle attività e aree geografiche di attività. Per le imprese comuni di nuova costituzione, indicare le attività previste e le aree geografiche di attività. Detta sintesi è destinata ad essere pubblicata nel sito web della DG Concorrenza al momento della notificazione. La sintesi deve essere redatta in modo da non contenere informazioni riservate o segreti aziendali.

Esempio (cancellare ai fini della notifica)

*La notifica riguarda le imprese seguenti:*

*[denominazione sociale completa dell'impresa A] ([denominazione sociale abbreviata dell'impresa A], [paese di origine dell'impresa A]), controllata da [Impresa X]*

*[denominazione sociale completa dell'impresa B] ([denominazione sociale abbreviata dell'impresa B], [paese di origine dell'impresa B]), controllata da [Impresa Y]*

*[Impresa A] acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni il controllo esclusivo (della totalità/di parte) di [Impresa B] OPPURE*

*[Impresa A] procede a una fusione totale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, con [Impresa B] OPPURE*

*[Impresa A] e [Impresa B] acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di [Impresa C].*

*La concentrazione è effettuata mediante [modalità di attuazione della concentrazione, ad esempio modalità di acquisto di quote/attivi, ecc.].*

*Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:*

*a. [Impresa A]: [breve descrizione dell'attività, ad esempio sostanze chimiche diversificate con attività primarie nelle scienze agricole, nelle materie plastiche e nei prodotti chimici ad alte prestazioni, negli idrocarburi e nei prodotti e nei servizi energetici];*

<sup>13</sup> Cfr. la sezione 6 per maggiori informazioni sulle modalità per individuare i mercati interessati.

*b. [Impresa B]: [breve descrizione dell'attività, ad esempio innovazione e tecnologia basata sul silicone con attività primarie nello sviluppo e nella produzione di polimeri e altri materiali basati sulla chimica del silicone].*

## **SEZIONE 2**

### **Informazioni sulle parti**

#### **2.1. Informazioni sulle parti della concentrazione<sup>14</sup>**

Per ciascun partecipante alla concentrazione indicare:

- 2.1.1. denominazione sociale dell'impresa;
- 2.1.2. se l'impresa è parte notificante o meno;
- 2.1.3. nominativo, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail della persona di contatto e sue funzioni; l'indirizzo fornito deve essere il domicilio eletto ai fini della notifica al quale è possibile inviare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri atti procedurali, e la persona di contatto indicata deve essere ritenuta persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche;
- 2.1.4. se l'impresa autorizza uno o più rappresentanti esterni, il nome del rappresentante o dei rappresentanti ai quali i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione e altri documenti procedurali possono essere notificati:
  - 2.1.4.1. nominativo, indirizzo, telefono e e-mail di ciascun rappresentante e sue funzioni; e
  - 2.1.4.2. procura originaria (della parte o delle parti notificanti).

#### **2.2. Natura dell'attività delle parti**

Per ciascuno delle parti della concentrazione, fornire una descrizione della natura dell'attività dell'impresa.

---

<sup>14</sup> Tali informazioni includono l'impresa oggetto di concentrazione in caso di offerta d'acquisto ostile, per la quale i dati dovrebbero essere il più possibile completi.

## SEZIONE 3

### INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA CONCENTRAZIONE, SULL'ASSETTO PROPRIETARIO E SUL CONTROLLO<sup>15</sup>

Le informazioni di cui alla presente sezione potranno essere corredate da organigrammi o grafici per illustrare la struttura dell'assetto proprietario e del controllo delle parti della concentrazione prima e dopo il completamento della concentrazione stessa.

- 3.1. Descrivere la natura dell'operazione di concentrazione notificata con riferimento ai criteri pertinenti del regolamento sulle concentrazioni e della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale<sup>16</sup>:
- 3.1.1. identificare le imprese o le persone che hanno, direttamente o indirettamente, il controllo esclusivo o congiunto di ciascuna delle parti della concentrazione; descrivere la struttura dell'assetto proprietario e del controllo di ciascuna di tali parti prima del completamento dell'operazione di concentrazione;
  - 3.1.2. precisare se la concentrazione proposta è:
    - a) una fusione totale;
    - b) un'acquisizione del controllo esclusivo o congiunto;
    - c) un contratto o altri mezzi che conferiscono un controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni;
    - d) se la concentrazione costituisce un'acquisizione del controllo congiunto tramite un'impresa comune che esercita tutte le funzioni di un'entità economica autonoma, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, spiegare perché l'impresa comune è ritenuta un'impresa a pieno titolo<sup>17</sup>;
  - 3.1.3. spiegare in che modo l'operazione di concentrazione sarà attuata (per esempio mediante la conclusione di un accordo, con il lancio di un'offerta pubblica ecc.);
  - 3.1.4. con riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, precisare quale operazione ha avuto luogo al momento della notifica:
    - a) la conclusione di un accordo;
    - b) l'acquisizione di una partecipazione di controllo;

<sup>15</sup> Cfr. l'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, e l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

<sup>16</sup> Cfr. la comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1), disponibile all'indirizzo:  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC0416%2808%29>  
("comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale").

<sup>17</sup> Cfr. la parte B, sezione IV, della comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale.

- c) la comunicazione del lancio di un'offerta pubblica, o dell'intenzione di lanciarla;
  - d) la dimostrazione, da parte delle imprese interessate, dell'intenzione in buona fede di concludere un accordo;
- 3.1.5. indicare la data prevista di eventuali avvenimenti importanti per la realizzazione della concentrazione;
- 3.1.6. descrivere la struttura dell'assetto proprietario e del controllo di ciascuna delle parti della concentrazione dopo il completamento dell'operazione di concentrazione.
- 3.2. Descrivere le motivazioni economiche della concentrazione.
- 3.3. Indicare il valore della transazione (il prezzo di acquisto o il valore di tutti gli elementi dell'attivo interessati, a seconda del caso; specificare se sotto forma di capitale, liquidità o altri attivi).
- 3.4. Descrivere eventuali aiuti finanziari o d'altro genere concessi dalle autorità pubbliche a una qualsiasi delle parti della concentrazione e, se del caso, la natura e l'importo di tali aiuti. In questo contesto:
  - 3.4.1. indicare se una delle parti della concentrazione è stata beneficiaria di un aiuto che è o è stato oggetto di un procedimento dell'Unione in materia di aiuti di Stato;
  - 3.4.2. indicare se Lei ha presentato o intende presentare una notifica a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).
- 3.5. Fornire un elenco di tutte le giurisdizioni al di fuori del SEE nelle quali la concentrazione è stata o sarà notificata (prima o dopo il completamento della concentrazione) e/o è oggetto di indagine ai sensi delle norme sul controllo delle concentrazioni. Per ciascuna giurisdizione, indicare la data (effettiva o prevista) della notifica e, se del caso, indicare la fase dell'indagine.
- 3.6. Per le parti della concentrazione, fornire un elenco di tutte le altre imprese operanti sui mercati interessati dalla concentrazione e in cui le imprese (o le persone) del gruppo detengono, a titolo individuale o collettivo, il 10 % o più dei diritti di voto, del capitale azionario emesso o di altri titoli; specificare il detentore e la percentuale detenuta.
- 3.7. Descrivere se uno o più concorrenti delle parti detengono una partecipazione significativa non di controllo (ossia superiore al 10 %) in una qualsiasi delle parti della concentrazione. Indicare la percentuale e i diritti connessi alla partecipazione. Fornire un elenco delle acquisizioni di imprese operanti sui mercati interessati dalla concentrazione effettuate nei tre anni precedenti da parte dei gruppi indicati al punto 2.1.

## **SEZIONE 4**

### **FATTURATO**

Per ognuna delle parti della concentrazione, trasmettere i seguenti dati per l'ultimo esercizio<sup>18</sup>:

- 4.1. fatturato mondiale;
- 4.2. fatturato realizzato nell'Unione;
- 4.3. fatturato realizzato nel SEE (Unione e EFTA);
- 4.4. fatturato realizzato in ciascuno Stato membro (indicare, se del caso, lo Stato membro in cui vengono realizzati più dei due terzi del fatturato dell'Unione);
- 4.5. fatturato realizzato negli Stati EFTA;
- 4.6. fatturato realizzato in ciascuno Stato EFTA (indicare, se del caso, lo Stato EFTA in cui vengono realizzati più dei due terzi del fatturato dell'EFTA; precisare inoltre se il fatturato congiunto realizzato dalle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA equivalga al 25 % o più del fatturato totale da esse realizzato nel territorio SEE).

I dati sul fatturato vanno trasmessi compilando l'apposita tabella della Commissione disponibile sul sito internet della DG Concorrenza.

---

<sup>18</sup> In merito al calcolo del fatturato cfr. comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale.

## SEZIONE 5

### DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E DATI

Le parti notificanti devono trasmettere i seguenti documenti:

- 5.1. copia della stesura definitiva o più aggiornata di tutti i documenti attinenti all'operazione di concentrazione, sia che essa avvenga per mezzo di accordi tra le parti, di acquisizione di una partecipazione di controllo o di offerta pubblica;
- 5.2. in caso di offerta pubblica, copia del prospetto di offerta. Qualora questo non fosse disponibile all'atto della notifica, dovrà essere presentata una copia del documento più recente che dimostri l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica e la copia del prospetto di offerta deve essere presentata non appena possibile e comunque non oltre la data della sua presentazione agli azionisti;
- 5.3. indicazione dell'indirizzo della pagina internet, se del caso, in cui sono pubblicati le relazioni annuali e i bilanci più recenti delle parti della concentrazione, oppure, se tali pagine non fossero disponibili, copie delle relazioni annuali e dei bilanci più recenti delle parti della concentrazione;
- 5.4. copie dei seguenti documenti redatti da, per o ricevuti da uno o più membri del consiglio di amministrazione, di direzione o del consiglio di vigilanza, a seconda della struttura del governo societario, o altre persone con funzioni analoghe (o alle quali tali funzioni siano state delegate o attribuite) o dell'assemblea degli azionisti:
  - (a) i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, del consiglio di direzione, del consiglio di vigilanza e/o dell'assemblea degli azionisti in cui è stata discussa l'operazione, o estratti dei verbali che riguardano la discussione dell'operazione;
  - (b) analisi, relazioni, studi, indagini, presentazioni e qualsiasi altro documento analogo che permetta di valutare o esaminare la concentrazione sotto i seguenti aspetti: la sua motivazione (inclusi i documenti in cui l'operazione è discussa in relazione ad altre potenziali acquisizioni), le quote di mercato, le condizioni della concorrenza, i concorrenti (effettivi e potenziali), il potenziale di incremento delle vendite o di espansione in altri mercati del prodotto o geografici e/o le condizioni generali di mercato;
  - (c) analisi, relazioni, studi, indagini e qualsiasi documento analogo redatto nei due anni precedenti, al fine di valutare gli eventuali mercati interessati<sup>19</sup> sotto i seguenti aspetti: le quote di mercato, le condizioni della concorrenza, i concorrenti (effettivi e potenziali) e/o il potenziale di crescita delle vendite o di espansione in altri mercati del prodotto o geografici.

Fornire un elenco dei documenti di cui alla presente sezione 5.4, indicando per ciascuno di essi la data di preparazione e il nominativo e la qualifica del destinatario (o dei destinatari).

---

<sup>19</sup> Cfr. la sezione 6 per maggiori informazioni sulle modalità per individuare i mercati interessati.

- 5.5. I dati che ciascuna delle parti della concentrazione raccoglie e conserva nel corso delle sue normali operazioni commerciali e che potrebbero essere utili ai fini di un'analisi economica quantitativa. La descrizione dei dati dovrebbe comprendere, in particolare, informazioni in merito agli aspetti seguenti:
- (a) la tipologia dei dati (informazioni sulle vendite o sulle offerte, margini di profitto, informazioni sulle procedure di appalto, ecc.);
  - (b) il livello di disaggregazione (per paese, per prodotto, per cliente, per contratto, ecc.);
  - (c) il periodo di tempo per il quale i dati sono disponibili e il loro formato;
  - (d) la fonte dei dati (ad esempio, software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) o serie di dati acquistate da fornitori esterni, ecc.).
- 5.6. Una descrizione dell'uso, nel normale corso dell'attività, dei dati forniti nella sezione 5.5. In particolare, descrivere, se del caso, le serie di dati interne prodotte sulla base dei dati di cui sopra, così come il tipo di prodotti di comunicazione interna e di analisi, quali la strategia aziendale, i piani di marketing, i piani di investimento, le informazioni sul mercato e il monitoraggio dei concorrenti (ad esempio, il confronto tra i prodotti/servizi e i prodotti in fase di sviluppo di una parte della concentrazione e quelli dei suoi principali concorrenti o tra quelli delle parti della concentrazione; la strategia e il posizionamento dei concorrenti; o le analisi SWOT<sup>20</sup>).

---

<sup>20</sup> Un'analisi SWOT fa riferimento all'analisi di "punti di forza, punti di debolezza, opportunità, rischi". Qualsiasi altro metodo per rappresentare il contesto della concorrenza in relazione a un determinato prodotto/settore di innovazione rientra anch'esso nei dati richiesti.

## SEZIONE 6

### DEFINIZIONI DEI MERCATI

I mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti costituiscono l'ambito entro il quale deve essere valutato il potere di mercato della nuova entità risultante dalla concentrazione<sup>21</sup>. Nel presentare i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti, le parti notificanti devono fornire, oltre a eventuali definizioni dei mercati del prodotto e geografici che ritengono appropriate, tutte le plausibili definizioni dei mercati del prodotto e geografici alternativi. Definizioni plausibili di mercati del prodotto e di mercati geografici rilevanti alternativi possono essere elaborate in base a precedenti decisioni della Commissione e precedenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e, soprattutto se non esistono casi precedenti trattati dalla Commissione o dalla Corte, facendo riferimento a relazioni di settore, studi di mercato e ai documenti interni delle parti notificanti.

- 6.1. Esaminare tutte le definizioni plausibili dei mercati rilevanti in cui la concentrazione proposta potrebbe dar luogo a mercati interessati. Spiegare in che modo le parti notificanti ritengono che debbano essere definiti i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti.
- 6.2. Tenendo conto di tutte le definizioni plausibili dei mercati rilevanti illustrate, individuare ciascun mercato interessato<sup>22</sup> e trasmettere informazioni sintetiche sulle attività delle parti della concentrazione in ciascun mercato rilevante plausibile. Aggiungere alle tabelle tutte le righe necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati.

Sintesi dei mercati interessati Sovrapposizioni orizzontali		
Definizione del mercato del prodotto	Definizione del mercato geografico	Quota di mercato congiunta [Indicare l'anno] [Indicare la metrica]

Sintesi dei mercati interessati Relazioni verticali					
Mercato a monte			Mercato a valle		
Definizione del mercato del prodotto	Definizione del mercato geografico	Quota di mercato congiunta [Indicare l'anno] [Indicare la metrica]	Definizione del mercato del prodotto	Definizione del mercato geografico	Quota di mercato congiunta [Indicare l'anno] [Indicare la metrica]

<sup>21</sup> Cfr. comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5), disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A31997Y1209%2801%29>.

<sup>22</sup> Durante i contatti prima della notifica, le parti notificanti trasmettono informazioni su tutti i mercati potenzialmente interessati, anche qualora decidano in ultima analisi di non ritenerli più tali e a prescindere dalla loro particolare posizione in merito alla questione della definizione del mercato.



6.3. Descrivere il prodotto e la portata geografica, alla luce di tutte le definizioni plausibili di mercati alternativi (quando tali mercati comprendono la totalità o parte del SEE), dei mercati diversi dai mercati interessati indicati nella sezione 6.2 sui quali la concentrazione notificata potrebbe avere un impatto significativo, per esempio i mercati nei quali:

- a) una delle parti della concentrazione detiene una quota di mercato superiore al 25 % e un altro partecipante è un concorrente potenziale in tale mercato. Una parte può essere considerata un concorrente potenziale, in particolare, se ha programmato di entrare in un mercato o ha sviluppato o perseguito tale obiettivo negli ultimi tre anni;
- b) qualsiasi partecipante alla concentrazione è presente su un mercato del prodotto, che è un mercato contiguo strettamente collegato a un mercato del prodotto in cui opera un altro partecipante alla concentrazione, e la quota di mercato individuale o congiunta delle parti su uno dei due mercati è pari o superiore al 30 %. I mercati del prodotto sono mercati contigui strettamente collegati quando i prodotti sono reciprocamente complementari<sup>23</sup> o quando fanno parte di una gamma di prodotti generalmente acquistati dalla stessa categoria di clienti per il medesimo utilizzo finale<sup>24</sup>.

Per consentire alla Commissione di prendere in considerazione fin dall'inizio l'impatto concorrenziale della concentrazione proposta sui mercati indicati al punto 6, le parti notificanti sono invitate a presentare per tali mercati le informazioni di cui alle sezioni da 8 a 10 del presente formulario CO.

---

<sup>23</sup> Si parla di prodotti o servizi complementari quando, per esempio, l'uso (o il consumo) di un prodotto implica essenzialmente l'uso (o il consumo) dell'altro prodotto, come nel caso delle cucitrici e dei punti o delle stampanti e delle cartucce di inchiostro.

<sup>24</sup> Esempi di prodotti appartenenti a una simile gamma possono essere il whisky e il gin venduti a bar e ristoranti e diversi materiali destinati all'imballaggio di una determinata categoria di merci venduti ai produttori di tali merci.

## SEZIONE 7

### INFORMAZIONI SUI MERCATI DI CUI AL PUNTO 8 DELLA COMUNICAZIONE SULLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

**Per i mercati di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata, in linea di principio occorre completare soltanto la sezione 7. Tuttavia, in presenza di una delle circostanze elencate nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, la clausola di flessibilità non sarà di norma applicata<sup>25</sup>. In tal caso, occorre completare le sezioni 6, 8, 9 e 10 del presente formulario.**

7.1. Per ciascun mercato di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata, barrare le caselle pertinenti qui di seguito<sup>26</sup>.

<input type="checkbox"/>	Alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato, i) le quote di mercato congiunte delle parti sono pari al 20 % o superiori ma restano inferiori al 25 % su qualsiasi mercato rilevante in cui le attività delle parti si sovrappongono e ii) non si constata l'esistenza di alcuna delle circostanze particolari descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata.
<input type="checkbox"/>	Alla luce di tutte le definizioni plausibili del mercato, le quote di mercato congiunte delle parti sono pari al 20 % o superiori ma restano inferiori al 25 % su qualsiasi mercato rilevante in cui le attività delle parti si sovrappongono e sebbene si constati l'esistenza di una o più delle circostanze particolari descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, il caso non solleva preoccupazioni in materia di concorrenza per i motivi illustrati nella sottosezione 7.4.
<input type="checkbox"/>	Non si constata l'esistenza di nessuna delle circostanze descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata e le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano su un mercato situato a monte o a valle di un mercato in cui è impegnata qualsiasi altra parte (relazioni verticali) soddisfano almeno una delle condizioni seguenti: <input type="checkbox"/> sono pari o superiori al 30 % ma rimangono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle; <input type="checkbox"/> sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.
<input type="checkbox"/>	Si constata l'esistenza di una o più delle circostanze descritte nella sezione II.C della comunicazione sulla procedura semplificata, il caso non solleva preoccupazioni in materia di concorrenza per i motivi illustrati nella sezione 7.4 e le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione coinvolte in relazioni verticali soddisfano almeno una delle condizioni seguenti: <input type="checkbox"/> sono pari o superiori al 30 % ma rimangono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle; <input type="checkbox"/> sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.

7.2. Completare la tabella che segue se la concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata. Riprodurre la tabella tutte le volte necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati.

<sup>25</sup> Comunicazione sulla procedura semplificata, punto 11.

<sup>26</sup> Completare una sola tabella per tutti i mercati di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata, barrando (tutte) le caselle pertinenti.

Sovrapposizioni orizzontali – Quote di mercato									
Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitore	Anno X-2		Anno X-1		Anno X	
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume
			Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%
			Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%
			Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%
			Congiunta	%	%	%	%	%	%
			Concorrente 1	Non completare				%	%
			Concorrente 2					%	%
			Concorrente 3					%	%
			Altri					%	%
			Totale	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR				
Descrivere le attività delle parti in questo mercato:									
Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):									
Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:									
Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:									

- 7.3. Completare la tabella che segue se la concentrazione dà luogo a relazioni verticali di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata. Riprodurre la tabella tutte le volte necessarie per trattare tutti i mercati plausibili considerati<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Ad esempio, se per quanto riguarda la relazione verticale tra il mercato a monte U e il mercato a valle D, si ritengono plausibili le definizioni di mercato a monte U1 e U2, occorre includere due tabelle: una contenente le informazioni relative a U1 e D e una contenente le informazioni relative a U2 e D.

Relazioni verticali – Quote di mercato									
A MONTE									
Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitore	Anno X-2		Anno X-1		Anno X	
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume
			Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%
			Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%
			Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%
			<b>Congiunta</b>	%	%	%	%	%	%
			Concorrente 1	Non completare				%	%
			Concorrente 2					%	%
			Concorrente 3					%	%
			Altri					%	%
			Totale	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR				
Descrivere le attività delle parti in questo mercato:									
Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):									
Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:									
Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:									
A VALLE									
Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitore	Anno X-2		Anno X-1		Anno X	
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume
			Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%
			Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%
			Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%
			<b>Congiunta</b>	%	%	%	%	%	%
			Concorrente 1	Non completare				%	%
			Concorrente 2					%	%
			Concorrente 3					%	%
			Altri					%	%
			Totale					100 %	100 %
Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR				
Descrivere le attività delle parti in questo mercato:									
Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):									
Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:									
Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:									

#### 7.4. Misure di salvaguardia ed esclusioni.

Completare le informazioni relative ai mercati individuati nelle sezioni 7.2 e 7.3<sup>28</sup>.

Una delle parti della concentrazione detiene partecipazioni significative non di controllo (ossia superiori al 10 %) o suoi amministratori siedono nel consiglio di amministrazione di imprese che operano nello stesso mercato o in mercati collegati a livello verticale di una delle altre parti (ad esempio, la società acquirente detiene una partecipazione di minoranza, ossia non di controllo, o amministratori comuni in un'impresa che opera nello stesso mercato dell'impresa oggetto della concentrazione).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Uno o più concorrenti delle parti detiene una partecipazione significativa non di controllo (ossia superiore al 10 %) in una delle imprese interessate. In caso affermativo: indicare la percentuale di partecipazione: indicare i diritti connessi alla partecipazione:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Le parti operano su mercati strettamente contigui e ciascuna delle parti detiene individualmente una quota di mercato pari o superiore al 30 % in ciascuno di tali mercati secondo una definizione plausibile del mercato.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Restano meno di tre concorrenti con quote di mercato superiori al 5 % in tutti i mercati che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni verticali in qualsiasi definizione plausibile del mercato.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Le soglie rilevanti relative alle quote di mercato sono superate in termini di capacità in base a qualsiasi definizione plausibile del mercato <sup>29</sup> .	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Le parti (o una di esse) sono entranti recenti sui mercati soggetti a sovrapposizione (ossia sono entrate nel mercato negli ultimi tre anni).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Le parti sono innovatori importanti nei mercati soggetti a sovrapposizione.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Negli ultimi cinque anni le parti hanno immesso sul mercato un prodotto importante in fase di sviluppo.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
La concentrazione dà luogo a sovrapposizioni da prodotti in fase di sviluppo o tra prodotti in fase di sviluppo e prodotti commercializzati.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Una delle parti prevede di espandersi su mercati del prodotto e/o mercati geografici in cui opera un'altra parte della concentrazione opera o che presentano una relazione verticale con i mercati in cui un'altra parte della concentrazione opera. Spiegare i prodotti o i servizi interessati da tali piani e le tempistiche corrispondenti: <i>[risposta libera]</i> .	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Nelle catene di produzione con più di due livelli, le quote di mercato individuali o congiunte delle parti sono pari o superiori al 30 % in qualsiasi livello della catena del valore (in termini di valore, volume o capacità).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>In caso di risposta affermativa a una delle domande di cui sopra, spiegare perché si ritiene che il mercato interessato non sollevi preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza e fornire tutti i dettagli pertinenti: <i>[risposta libera]</i>.</b>	

<sup>28</sup> Completare una sola tabella per tutti i mercati di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata per i quali non si applica nessuna delle misure di salvaguardia/esclusioni (ossia la risposta a tutte le domande di cui alla sezione 7.4 è "No"). Fornire una tabella distinta per ciascun mercato di cui al punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata per il quale la risposta ad almeno una domanda è "Sì".

<sup>29</sup> Se tale metrica non è rilevante per i mercati in cui la concentrazione dà luogo a una sovrapposizione orizzontale o a una relazione verticale tra le attività delle parti, selezionare "No".

## SEZIONE 8

### INFORMAZIONI DI MERCATO

- 8.1. Per ciascun mercato interessato, trasmettere le seguenti informazioni per ciascuno degli ultimi tre anni:
- 8.1.1. per ciascuna parte alla concentrazione, precisare la natura dell'attività dell'impresa, le principali controllate e/o i principali marchi, i nomi dei prodotti e/o marchi commerciali presenti in ciascuno dei mercati;
  - 8.1.2. una stima delle dimensioni complessive del mercato in termini di valore delle vendite (in euro) e di volume (numero di unità)<sup>30</sup>. Indicare le basi e le fonti dei calcoli e allegare, se disponibili, documenti atti a confermarne l'esattezza;
  - 8.1.3. per ciascuna delle parti della concentrazione, le vendite in valore e in volume, così come una stima delle quote di mercato;
  - 8.1.4. una stima delle quote di mercato in valore (e ove opportuno in volume) di tutti i concorrenti (inclusi gli importatori) che detengono almeno il 5 % del mercato rilevante considerato. Precisare le fonti utilizzate per il calcolo di tali quote di mercato e fornire, se disponibili, i documenti che confermano tali calcoli;
  - 8.1.5. una stima della capacità totale sui mercati rilevanti. Indicare quale quota di detta capacità è da attribuire, nell'arco degli ultimi tre anni, a ciascuna delle parti della concentrazione e specificare i rispettivi tassi di utilizzo delle capacità. Se ne esistono, indicare la localizzazione e la capacità degli impianti di produzione di ciascuna delle parti della concentrazione nei mercati interessati;
  - 8.1.6. informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e dei loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo, una stima delle vendite e delle quote di mercato previste delle parti della concentrazione nei tre-cinque anni successivi).

#### **Informazioni sulle sovrapposizioni orizzontali e sulle relazioni verticali concernenti prodotti in fase di sviluppo**

- 8.2. Per quanto concerne ciascuna definizione plausibile del mercato del prodotto e del mercato geografico rilevante, qualora vi sia una sovrapposizione orizzontale o una relazione verticale che coinvolga i) uno o più prodotti commercializzati di una o più delle parti della concentrazione e uno o più prodotti in fase di sviluppo di altre parti della concentrazione<sup>31</sup> o ii) prodotti in fase di sviluppo delle parti della concentrazione, occorre trasmettere le informazioni riportate nelle tabelle seguenti.

<sup>30</sup> Il valore e il volume di un mercato devono corrispondere alla produzione meno le esportazioni più le importazioni nelle aree geografiche in questione.

<sup>31</sup> Non è necessario completare questa sezione se queste informazioni sono state fornite nella sezione 8.1.6 in relazione ai medesimi prodotti in fase di sviluppo.

Sovrapposizioni orizzontali concernenti prodotti in fase di sviluppo										
Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitore	Anno X-2 <sup>32</sup>		Anno X-1		Anno X		Prodotti in fase di sviluppo <sup>33</sup> (Fornire il nome)
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume	
			Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%	
			Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%	
			Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%	
			<b>Congiunta</b>	%	%	%	%	%	%	
			Concorrente 1	%	%	%	%	%	%	
			Concorrente 2	%	%	%	%	%	%	
			Concorrente 3	%	%	%	%	%	%	
			Altri	%	%	%	%	%	%	
			Totale	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR		<b>Non completare</b>
<b>Descrivere le attività delle parti in questo mercato:</b>										
<b>Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):</b>										
<b>Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:</b>										
<b>Trasmettere informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e dei loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo, una stima delle vendite e delle quote di mercato previste delle parti della concentrazione nei tre-cinque anni successivi).</b>										
<b>Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:</b>										

<sup>32</sup> Fornire le quote di mercato se una o più parti hanno commercializzato prodotti.

<sup>33</sup> Fornire le quote di mercato di concorrenti con prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, indicare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.



Relazioni verticali concernenti prodotti in fase di sviluppo										
A MONTE										
Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitore	Anno X-2 <sup>34</sup>		Anno X-1		Anno X		Progetti in fase di sviluppo (Fornire il nome) <sup>35</sup>
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume	
			Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%	
			Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%	
			Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%	
			<b>Congiunta</b>	%	%	%	%	%	%	
			Concorrente 1	%	%	%	%	%	%	
			Concorrente 2	%	%	%	%	%	%	
			Concorrente 3	%	%	%	%	%	%	
			Altri	%	%	%	%	%	%	
			Totale	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR		<b>Non completare</b>
Descrivere le attività delle parti in questo mercato:										
Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):										
Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:										
Fornire informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e dei loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo, una stima delle vendite e delle quote di mercato previste delle parti della concentrazione nei tre-cinque anni successivi).										
Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:										

<sup>34</sup> Fornire le quote di mercato se una o più parti hanno commercializzato prodotti.

<sup>35</sup> Fornire le quote di mercato di concorrenti con prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, indicare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

A VALLE										
Precedenti (inserire un riferimento ai punti pertinenti)	Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Fornitore	Anno X-2 <sup>36</sup>		Anno X-1		Anno X		Prodotti in fase di sviluppo (Fornire il nome) <sup>37</sup>
				Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume	
			Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%	
			Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%	
			Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%	
			<b>Congiunta</b>	%	%	%	%	%	%	
			Concorrente 1	%	%	%	%	%	%	
			Concorrente 2	%	%	%	%	%	%	
			Concorrente 3	%	%	%	%	%	%	
			Altri	%	%	%	%	%	%	
			Totale	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR		<b>Non completare</b>
<b>Descrivere le attività delle parti in questo mercato:</b>										
<b>Fornire ulteriori dettagli qui (in particolare se non vi sono precedenti, fornire le osservazioni delle parti sulla definizione del mercato del prodotto/geografico):</b>										
<b>Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative e spiegare:</b>										
<b>Fornire informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e dei loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo, una stima delle vendite e delle quote di mercato previste delle parti della concentrazione nei tre-cinque anni successivi).</b>										
<b>Fornire i dati di contatto del concorrente 1, del concorrente 2 e del concorrente 3 nel formato prescritto:</b>										

<sup>36</sup> Fornire le quote di mercato se una o più parti hanno commercializzato prodotti.

<sup>37</sup> Fornire le quote di mercato di concorrenti con prodotti commercializzati. Se non esistono prodotti commercializzati, indicare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti.

## **SEZIONE 9**

### **STRUTTURA DELL'OFFERTA**

- 9.1. Illustrare brevemente la struttura dell'offerta in ciascuno dei mercati interessati. Precisare in particolare:
- (a) il funzionamento di tali mercati;
  - (b) l'organizzazione della produzione e della vendita dei prodotti e dei servizi ad opera delle parti della concentrazione e dei loro concorrenti più importanti (per esempio, l'esistenza o meno di una loro produzione o vendita locale);
  - (c) le modalità di fissazione dei prezzi dei prodotti e/o dei servizi delle parti della concentrazione;
  - (d) la natura e la portata dell'integrazione verticale di ciascuna delle parti della concentrazione rispetto ai loro principali concorrenti.

### **Struttura della domanda**

- 9.2. Illustrare brevemente la struttura della domanda in ciascuno dei mercati interessati, specificando in particolare:
- (a) la fase in cui si trovano i mercati (per esempio, decollo, espansione, maturità e declino), dando una stima del tasso di crescita della domanda;
  - (b) l'importanza delle preferenze dei clienti, per esempio in termini di fedeltà alla marca, della prestazione di servizi pre- e post-vendita, di offerta di una gamma completa di prodotti o di effetti di rete;
  - (c) l'incidenza dei costi di cambiamento (in termini di tempo e di spesa) che dovrebbero sostenere i clienti per cambiare fornitore, per entrambi gli aspetti seguenti:
    - i) prodotti esistenti;
    - ii) prodotti nuovi che sostituiscono prodotti esistenti (compreso il normale limite temporale dei contratti con i clienti);
  - (d) il grado di concentrazione o dispersione dei clienti;
  - (e) le modalità con cui i clienti acquistano i prodotti o i servizi in questione, in particolare se ricorrono a tecniche d'appalto come inviti a presentare proposte e procedure di gara.

## **SEZIONE 10**

### **Differenziazione del prodotto e intensità della concorrenza**

- 10.1. Illustrare brevemente il grado di differenziazione del prodotto in ciascuno dei mercati interessati, specificando in particolare:
- (a) il ruolo e l'importanza della differenziazione dei prodotti in termini di qualità ("differenziazione verticale"), e altre caratteristiche del prodotto ("differenziazione orizzontale" e "spaziale");
  - (b) la segmentazione in gruppi dei clienti, dando una descrizione del "cliente tipo" per ogni gruppo;
  - (c) per le sovrapposizioni orizzontali, la rivalità fra le parti della concentrazione in generale, così come il grado di sostituibilità tra i prodotti delle parti della concentrazione, anche per ciascuno dei gruppi di clientela e i "clienti tipici" identificati in risposta alla domanda di cui alla lettera b).

### **Sistemi di distribuzione e reti di servizi**

- 10.2. Fornire una breve descrizione dei seguenti aspetti:
- (a) i sistemi di distribuzione in uso nel mercato e la loro importanza; l'incidenza delle reti di distribuzione di terzi e/o di imprese appartenenti allo stesso gruppo delle parti individuate così come la rilevanza di contratti di distribuzione esclusiva e di altri tipi di contratti a lungo termine;
  - (b) le reti di assistenza (per esempio, di manutenzione e riparazione) e la loro importanza. In che misura questi servizi sono prestati da terzi e/o da imprese appartenenti allo stesso gruppo delle parti?

### **Ingressi e uscite sul mercato**

- 10.3. Indicare se negli ultimi cinque anni si sono verificati ingressi significativi in uno dei mercati interessati. In caso affermativo, specificare il nome delle imprese in questione e fornire una stima dell'attuale quota di mercato per ciascuno di tali nuovi operatori.
- 10.4. Indicare se si ritiene che esistano imprese (comprese quelle operanti attualmente solo all'esterno dell'Unione o del SEE) per le quali l'ingresso in uno dei mercati interessati è probabile. In caso affermativo, spiegare perché tale ingresso è probabile e indicare una stima dei tempi entro i quali potrebbe verificarsi.
- 10.5. Fornire una breve descrizione dei fattori principali che incidono sull'ingresso nei mercati interessati, esaminando l'ingresso dal punto di vista geografico e del prodotto. In tale descrizione vanno tenuti presenti, se del caso, gli elementi seguenti:
- (a) i costi totali d'ingresso sul mercato (R&S, produzione, costituzione di reti di distribuzione, promozione, pubblicità, assistenza e così via) su scala equivalente a un concorrente significativo in grado di mantenersi sul mercato, specificando la quota di mercato di un concorrente con queste caratteristiche;

- (b) gli eventuali ostacoli legali o normativi all'entrata, come la necessità di un'autorizzazione delle autorità o l'obbligo di conformarsi a norme tecniche di qualsiasi tipo;
  - (c) gli ostacoli all'accesso ai clienti, come quelli insiti nelle formalità di certificazione dei prodotti o la necessità di aver già dato prova delle proprie capacità;
  - (d) le eventuali esigenze e la possibilità di accedere a brevetti, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale in questi mercati;
  - (e) i brevetti, il know-how e gli altri diritti dei quali ciascuna delle parti della concentrazione è il detentore, il licenziatario o il licenziante sui mercati rilevanti;
  - (f) l'importanza delle economie di scala e la portata degli effetti di rete nella produzione o distribuzione dei prodotti e/o servizi nei mercati interessati;
  - (g) l'accesso alle fonti di approvvigionamento, per esempio la disponibilità di materie prime e delle infrastrutture necessarie.
- 10.6. Precisare se una delle parti della concentrazione o uno dei concorrenti abbia prodotti in fase di sviluppo<sup>38</sup>, o preveda di espandere la produzione o le capacità di vendita in uno qualsiasi dei mercati interessati. In caso affermativo indicare una stima delle vendite e delle quote di mercato delle parti della concentrazione nei tre-cinque anni successivi.
- 10.7. Indicare se negli ultimi cinque anni si sono verificate uscite da uno dei mercati interessati. In caso affermativo, indicare le imprese che sono uscite dal mercato e fornire una stima della loro quota di mercato nell'anno precedente all'uscita.

### **Ricerca e sviluppo**

- 10.8. Illustrare, in relazione ai mercati rilevanti, l'importanza della ricerca e sviluppo nel determinare la capacità di un'impresa di mantenere a lungo termine una significativa capacità competitiva. Illustrare la natura delle attività di ricerca e sviluppo svolte sui mercati interessati a opera delle imprese partecipanti alla concentrazione. In tale descrizione vanno tenuti presenti, se del caso, gli elementi seguenti:
- (a) le tendenze e l'intensità dell'attività di ricerca e sviluppo nei mercati interessati e per le parti della concentrazione; l'intensità delle attività di ricerca e sviluppo può essere rappresentata dall'entità delle spese in questo settore; il numero di dipendenti dedicati alle attività di ricerca e sviluppo (in equivalenti a tempo pieno); il numero e l'importanza degli impianti di ricerca e sviluppo; il numero di brevetti depositati negli ultimi tre anni;
  - (b) il corso dello sviluppo tecnologico su tali mercati nell'arco di un periodo di tempo appropriato (compresi la frequenza con cui nuovi prodotti/servizi sono introdotti, lo sviluppo di prodotti e/o servizi, di processi di produzione, di sistemi di distribuzione);
  - (c) il programma della ricerca e le priorità delle parti della concentrazione per i prossimi tre anni.

---

<sup>38</sup> Facendo riferimento alla risposta alle sezioni 8.1.6 e 8.2.

### **Dati di contatto**

10.9. Indicare il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del responsabile dell'ufficio legale (o di altra persona con funzioni analoghe o, in mancanza, del titolare delle più alte funzioni esecutive)<sup>39</sup>:

- (a) dei concorrenti di cui al punto 8.1.4;
- (b) dei dieci principali clienti delle parti in ciascuno dei mercati interessati;
- (c) delle imprese recentemente entrate sul mercato di cui al punto 10.3; e
- (d) delle imprese potenzialmente interessate a entrare sul mercato di cui al punto 10.4.

I dati di contatto vanno trasmessi compilando l'apposito modello della Commissione disponibile sul sito internet della DG Concorrenza.

10.10. Indicare il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail di uno o più rappresentanti dei principali sindacati e/o delle associazioni di lavoratori esistenti in seno alle parti della concentrazione. I dati di contatto vanno trasmessi compilando l'apposito modello della Commissione disponibile sul sito internet della DG Concorrenza.

---

<sup>39</sup> La Commissione può, in qualsiasi momento, anche nel caso di una notifica completa di una concentrazione trasmessa mediante il presente formulario CO, richiedere un maggior numero di dati di contatto per ciascuna delle categorie di operatori del mercato individuati nel formulario CO e chiedere i dati di contatto di altre categorie di operatori di mercato, ad esempio i fornitori.

## SEZIONE 11

### MIGLIORAMENTI DELL'EFFICIENZA

Se desidera che la Commissione valuti nello specifico, fin dall'inizio<sup>40</sup>, se il miglioramento dell'efficienza generato dalla concentrazione sia tale da aumentare la capacità della nuova entità di comportarsi in maniera proconcorrenziale o la incoraggi in tal senso, a vantaggio dei consumatori, dovrà descrivere, ciascun miglioramento di efficienza (tra cui risparmi sui costi, introduzione di nuovi prodotti e miglioramento dei servizi o dei prodotti) che secondo le parti risulterà dalla concentrazione proposta per tutti i prodotti interessati e produrre i relativi documenti giustificativi<sup>41</sup>.

Per ciascun miglioramento dell'efficienza, fornire le informazioni seguenti:

- (a) una spiegazione dettagliata del modo in cui la concentrazione proposta permetterebbe alla nuova entità di conseguire il miglioramento dell'efficienza. Specificare le misure che le parti intendono prendere per migliorare l'efficienza, i rischi che gravano su questo processo e i tempi e i costi necessari per realizzare il miglioramento;
- (b) per quanto possibile, quantificare i miglioramenti dell'efficienza e spiegare in modo dettagliato le modalità di calcolo utilizzate. Se del caso, indicare anche una stima dell'importanza dei miglioramenti dell'efficienza legati all'introduzione di nuovi prodotti o a miglioramenti della qualità. Per i miglioramenti dell'efficienza che comportano risparmi sui costi, indicare separatamente i risparmi sui costi fissi una tantum, i risparmi sui costi fissi ricorrenti e i risparmi sui costi variabili (in EUR per unità e in EUR all'anno);
- (c) la misura nella quale i clienti potranno presumibilmente beneficiare del miglioramento dell'efficienza, illustrando in modo dettagliato come si è giunti a determinarla;
- (d) il motivo per il quale le parti non possono realizzare lo stesso miglioramento dell'efficienza con mezzi diversi dalla concentrazione proposta e in modo che non rischi di far sorgere problemi sotto il profilo della concorrenza.

---

<sup>40</sup> Allo stadio della notifica, la mancata trasmissione di informazioni sui miglioramenti dell'efficienza non preclude la possibilità di fornire informazioni in proposito in una fase successiva. Tuttavia quanto prima saranno fornite le informazioni, tanto meglio la Commissione sarà in grado di verificare i miglioramenti dell'efficienza.

<sup>41</sup> Per ulteriori indicazioni sulla valutazione dei miglioramenti dell'efficienza, si vedano gli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, (GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5), disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29>.

## SEZIONE 12

### DIMENSIONE COOPERATIVA DI UN'IMPRESA COMUNE

Nel caso di un'impresa comune, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, si prega di rispondere alle domande seguenti.

- (a) Una o più delle imprese madri mantengono, in misura significativa, attività nello stesso mercato dell'impresa comune o in un mercato a monte o a valle di quello dell'impresa comune o in un mercato contiguo strettamente connesso con tale mercato?

In caso affermativo, indicare per ciascuno dei mercati di cui sopra:

- i) il fatturato di ciascuna impresa madre nel precedente esercizio;
  - ii) la rilevanza economica delle attività dell'impresa comune in relazione al suo fatturato;
  - iii) la quota di mercato di ciascuna delle imprese madri.
- (b) Se la risposta alla domanda a) è affermativa e se, a giudizio della parte notificante, la costituzione dell'impresa comune non ha come effetto un coordinamento del comportamento tra imprese indipendenti che configuri una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e, se del caso, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE<sup>42</sup>, spiegare i motivi di questa valutazione.
- (c) A prescindere dalle risposte date alle domande di cui alle lettere a) e b) e per consentire alla Commissione di procedere a una valutazione completa del caso, si prega di indicare comunque per quali motivi si ritiene che trovino applicazione le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE e, se del caso, quelli stabiliti dalle corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE<sup>43</sup>. Secondo l'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, il paragrafo 1 dello stesso articolo può essere dichiarato inapplicabile se l'operazione:
- i) contribuisce a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o contribuisce a promuovere il progresso tecnico o economico;
  - ii) riserva agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva;
  - iii) non impone alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; e
  - iv) non conferisca a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

---

<sup>42</sup> Cfr. l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

<sup>43</sup> Cfr. l'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.



## SEZIONE 13

### DICHIARAZIONE

La notifica deve concludersi con la seguente dichiarazione, sottoscritta da tutte le parti notificanti o in loro nome:

*"Le parti notificanti dichiarano in fede che le informazioni trasmesse nella presente notifica sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel presente formulario CO e che tutte le stime, indicate come tali, rispecchiano le loro valutazioni più accurate dei fatti e che tutte le opinioni espresse sono sincere. Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni."*

Per i formulari firmati digitalmente, i campi seguenti sono previsti a titolo puramente informativo. Devono corrispondere ai metadati delle corrispondenti firme elettroniche.

Data:

[firmatario 1]	[firmatario 2, se del caso]
Nome:	Nome:
Organizzazione:	Organizzazione:
Posizione:	Posizione:
Indirizzo:	Indirizzo:
Numero di telefono:	Numero di telefono:
E-mail:	E-mail:
["firma elettronica"/firma]	["firma elettronica"/firma]